



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 03/01/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2554

Contt. 191 e 1662/07/L; 192/07/L; 2432/08/L C.d.S. Regione Puglia c/ITTICA CARAPELLE S.r.l. e c/AZIENDA AGRICOLA BA e BA S.r.l. Impugnazione sentenze n. 1362, 1363 e 1364/11 del Tar Bari. Ratifica nomina avvocato esterno, avv. Marcello Cecchetti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sentenza n.1363/2011, il Tar Bari, previa riunione dei ricorsi R.G.116/07 (Cont.191/07/L) e 658/07/L (Cont.1662/07/L) proposti dalla società ITTICA CARAPELLE S.r.l.: 1) in ordine al primo, l'ha accolto annullando la D.G.R. n.1022/205 nella parte in cui dispone l'inclusione dell'area di proprietà della ricorrente nelle Z.P.S. e l'ha dichiarato improcedibile nella parte in cui è diretto all'impugnazione della D.G.R. n.1637/2006; 2) in ordine al secondo, l'ha accolto, annullando parzialmente la D.G.R. n.15/2007 ed ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio.

Con sentenza n.1362/2011, il Tar Bari ha in parte accolto ricorso R.G. n.115/07 (Cont.192/07/L) proposto dalla società AZIENDA AGRICOLA BA e BA S.r.l. e, per l'effetto, ha annullato la D.G.R.1022/2005 e in parte l'ha dichiarato improcedibile, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio.

Con sentenza n.1364/2011, il Tar Bari ha dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n.1580/2008 (Cont.2432/08/L) proposto dalla società ITTICA CARAPELLE S.r.l., condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio.

Con nota del 29/9/2011 il Servizio Assetto del Territorio ha rilevato che le succitate sentenze non appaiono condivisibili in ordine al significato che esse attribuiscono alla artificialità delle zone umide che, per tale caratteristica, dovrebbero essere escluse dalle rete Natura 2000.

Ritenuto necessario impugnare dinanzi al Consiglio di Stato le sentenze del Tar Bari nn.1362 e 1363/2011 (nella quale sono stati riuniti i giudizi R.G.116/07 (Cont.191/07/L) e R.G. 658/07/L (Cont.1662/07/L) e n.1364/2011 al fine di ottenere una pronuncia che elimini incertezze sul significato e la portata del principio di "artificialità" delle aree designabili come ZPS, il Presidente della Giunta Regionale con propri provvedimenti urgenti, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 4/11/2011, ha conferito gli incarichi di rappresentare e difendere la Regione Puglia al prof. avv. Marcello Cecchetti, nato Roma il 02/05/1965 con studio in Firenze, via S.Spirito n.29, C. F.: CCC MCL 65E02 H501Q, esperto nella materia ambientale e docente di diritto dell'ambiente e del territorio.

Si dà atto che la proposta di conferimento dei precitati incarichi al prefato professionista è stata inoltrata con nota prot. n.11/L/20831 dell'8/11/2011 recante richiamo alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997, alla D.G.R. n.3566 del 31/7/1998, al protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Puglia e l'Ordine degli avvocati di Bari il 24 febbraio 2001, poi approvato con D.G.R. n. 698 del

19/4/2011, nonché all'art. 5, comma 5, lett.d) del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148 del 14/9/2011.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di impugnare le sentenze del Tar Bari nn.1362, 1363 e 1364/2011

(Valore della causa: di particolare interesse ai sensi dell'art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 698 del 19/4/2011; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva di € 45.141,67 - così come quantificata con nota del 14/11/2011, acquisita in pari data con prot. n.11/L/21299, a seguito di proposta di conferimento di incarico dell'Ufficio avvocatura dell'8/11/2011, prot.n.11/L/20831 - di cui € 10.000,00 per acconto, per spese (= € 1.800,00 per n.3 contributi unificati) e competenze professionali spettanti all'avvocato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. n.11/L/6325 del 25/3/2011)”.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di conferire al prof. avv. Marcello Cecchetti l'incarico di rappresentate e difendere la Regione Puglia nei tre giudizi volti ad impugnare dinanzi al Consiglio di Stato le sentenze del Tar Bari n. 1362/11, n. 1363/2011 (nella quale sono stati riuniti i giudizi R.G. 116/07 -Cont. 191/07/L e R.G. 658/07/L - Cont. 1662/07/L) e n. 1364/11

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---